



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO



*“Sviluppo sostenibile  
tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita”*

**Regolamento**  
**per la semplificazione delle procedure di richiesta delle**  
**autorizzazioni paesaggistiche**  
**in ambito edilizio**  
**rilasciate da parte del Parco del Ticino**

**Approvato con Deliberazione C.d.A. nr. 34 del 27.06.2011**

# **Regolamento per la semplificazione delle procedure di richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche in ambito edilizio rilasciate da parte del Parco del Ticino**

## **Premessa**

Lo Statuto del Parco del Ticino, all'art. prevede tra gli altri i seguenti scopi del Consorzio:

- realizza e conserva il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acque, aria, suolo, vegetazione e fauna;
- tutela, conserva e recupera l'ambiente storico, archeologico e paesaggistico, la cultura e le tradizioni locali;
- promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;

Il Piano Territoriale di Coordinamento, sia del Parco Naturale che del Parco Regionale all'art. 1.3, prevede che tuteli:

- a) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
- b) le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
- c) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- d) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
- e) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- f) l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
- g) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
- h) la qualità dell'aria;
- i) la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
- j) tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia

Tutto il territorio del Parco del Ticino è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lettera f) del D.lgs 42/2004, inoltre sono presenti diverse aree assoggettate a vincoli specifici ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

Il D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" prevede, tra l'altro ed al fine della semplificazione delle procedure, che sia verificata, all'atto della presentazione della



## CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



*“Sviluppo sostenibile  
tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita”*

richiesta di autorizzazione paesaggistica, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Il Parco del Ticino, in armonia con quanto contenuto nel D.P.R. sopra citato, ritiene utile, nell'interesse dei cittadini, proporre una semplificazione delle procedure di richiesta delle Autorizzazioni Paesaggistiche, azione peraltro auspicata anche dalle amministrazioni consortili, il cui iter di rilascio è stato reso lungo ed articolato dall'entrata in vigore della procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del D.L.vo 42/2004 .

Tale azione di semplificazione potrà essere pienamente portata a termine mediante adeguamento del PTC al Piano Paesaggistico Regionale, che potrà essere avviato non appena sarà sottoscritto l'accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di cui all'art. 143 del D.L.vo 42/2004, in relazione al Piano Paesaggistico Regionale.

### **Considerazioni preliminari**

Le procedure di richiesta e rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche da parte del Parco del Ticino sono disciplinate, in particolare per quanto concerne la documentazione da acquisire, dal D.lgs 42/2004, dalla circolare e dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino.

Per quanto concerne la documentazione richiesta si possono distinguere quindi:

- documentazione specificamente richiesta in applicazione del D.lgs 42/2004, semplificata e dall'”*Accordo ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005 relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica*” tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali;
- documentazione richiesta per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal PTC.

Per quanto concerne i documenti previsti dal D.lgs 42/2004 e dall'”*Accordo ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005 relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica*” tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali, il Parco del Ticino non può far altro che applicare il disposto.

La verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal PTC può essere attuata, invece, attraverso un maggior ricorso alla asseverazione da parte dei progettisti, nonché attraverso la migliore integrazione tra le procedure di autorizzazione paesaggistica ed il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, comunque chiamato alla verifica di tali requisiti.

La documentazione fino ad oggi richiesta ai sensi del PTC è la seguente:

- Calcoli edificatori redatti ai sensi del P.T.C. vigente.

Per le richieste di Autorizzazione Paesaggistica per interventi relativi ad insediamenti agricoli, è necessario produrre:

- Attestazione relativa al possesso dei requisiti necessari per l'edificazione in zona agricola (imprenditore agricolo a titolo professionale – titolare o legale rappresentante di impresa agricola).

- Relazione tecnica descrittiva dell'intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell'azienda.
- "Piano di utilizzazione agronomica" come previsto dalla L.R. 15.12.93 n. 37 per l'insediamento di nuovi allevamenti e per l'ampliamento di quelli esistenti.
- Certificazione dell'organo tecnico competente per territorio che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 60 comma 2 lett. c), per interventi da realizzarsi a cura del legale rappresentante dell'azienda agricola.
- Estratto del P.T.C. vigente con l'indicazione di tutti i terreni a disposizione dell'azienda agricola ed interessati dal calcolo edificatorio.

C) Per le richieste di Autorizzazione Paesaggistica relative ad edifici residenziali, è necessario produrre:

- Certificato di residenza dei richiedenti la concessione edilizia ovvero autocertificazione ai sensi di legge (da prodursi solo in caso di ampliamento dell'edificio).
- Dichiarazione del richiedente che, sotto la propria responsabilità, attesti se l'edificio sia stato/non stato ampliato in passato a far tempo dall'entrata in vigore della L.R. 22 marzo 1980 n. 33 e, se sì, in che misura.
- Per la realizzazione di nuove recinzioni, è necessario produrre il calcolo della superficie massima recintabile calcolata in 10 mq. di superficie recintabile per ogni mq. di superficie coperta esistente.

D) Per le richieste di Autorizzazione Paesaggistica relative ad insediamenti produttivi, è necessario produrre:

- Relazione tecnica redatta con particolare riferimento a documentate esigenze occupazionali e miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro che giustifichi l'intervento chiesto.
- Dichiarazione del richiedente che, sotto la propria responsabilità, attesti se l'edificio sia stato/non stato ampliato in passato a far tempo dall'entrata in vigore della L.R. 22 marzo 1980 n. 33 e, se sì, in che misura.

Si ritiene quindi che, pur nel rispetto dell'obiettivo primario di tutela del territorio e di applicazione delle norme vigenti, si possa procedere ad una semplificazione delle procedure di richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche secondo lo schema di seguito specificato.

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- l'art. 18.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento;
- l'art. 20 della Legge Regionale n. 86/83

si provvede a regolamentare nel modo seguente la modalità di richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche per interventi edilizi nel Parco del Ticino.



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**



*“Sviluppo sostenibile  
tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita”*

**Art. 1**

In riferimento alle richieste di Autorizzazione Paesaggistica relative ad opere edilizie, tutti i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al proponente ai sensi del P.T.C. vigente, rilevanti ai fini del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, potranno essere dichiarati dal proponente, asseverati dal progettista e verificati dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera.

**Art. 2**

Le dichiarazioni dei proponenti saranno rese mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta, sulla base di uno specifico modello che sarà reso disponibile dal Parco.

**Art. 3**

L’asseverazione da parte del progettista sarà resa mediante la sottoscrizione di uno specifico modulo che sarà reso disponibile dal Parco.

**Art. 4**

In sede di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera il Comune, comunque chiamato alla verifica del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari, effettuerà le opportune verifiche.